

**SCHEMA – TIPO DI CONVENZIONE TRA AREU E
L'IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA PER IL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI
SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO.**

T R A

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU o Agenzia) con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F. e P.IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

E

L'Impresa/Ente/Associazione/Cooperativa (di seguito denominata "**Vettore**") con sede in C.F. – P.I. n. qui rappresentata dal legale rappresentante nato a il

P R E M E S S O

- che con la DGR X/4702 del 29/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli";
- che con la DGR X/5165 del 16/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'"Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero";
- che AREU prevede, per i trasporti in oggetto, la stipula di apposite convenzioni, a seguito di apposite procedure di selezione, con i Vettori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali;
- che AREU, con Delibera n. .. del ... ha aggiudicato a
- che il Vettore deve produrre all'Agenzia prima della stipula della Convenzione la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, il personale e i mezzi utilizzati previsti dalla specifica disciplina regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra AREU e il Vettore per i trasporti, a mezzo di:

- autoambulanze,
- autovettura,
- furgoni finestrati,

forniti dal Vettore, dei soggetti nefropatici, residenti/domiciliati nell'ambito territoriale della all'ASST Papa Giovanni XXIII, sottoposti a trattamento dialitico, per raggiungere dalla propria dimora il centro dialisi di riferimento e dal centro dialisi, nuovamente, la propria dimora.

In particolare la convenzione afferisce all'area territoriale della Valle Brembana, Val Taleggio e Val Serina, e comprende i seguenti n. 38 Comuni:

Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Veduggio, Zogno.

Il servizio prevede il trasporto dei pazienti nefropatici dalla propria dimora al Centro di Dialisi e dal Centro Dialisi alla propria dimora.

I trasporti di cui alla presente convenzione sono classificati come trasporti sanitari semplici, ai sensi della DGR 5165/2016 s.m.i. e devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto in particolare dalla DGR X/4702 del 29.12.2015 e s.m.i.

Il trasporto deve avvenire, previa relazione clinica del Responsabile del Centro Dialisi con specificata la metodologia del trasporto e autorizzato dall'Agenzia.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall'Agenzia.

ARTICOLO 2 - Requisiti e obblighi sui mezzi impiegati

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Su ciascuna autoambulanza il Vettore deve garantire la presenza di un autista e di almeno un assistente fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla disciplina regionale.

Su ciascuna autovettura e furgone finestrato il Vettore deve garantire la presenza di un autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia coadiuvato, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore, fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata disciplina regionale.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi dei trasporti in corso. E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, i km percorsi, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente, l'equipaggio e il paziente.

ARTICOLO 3 - Requisiti e obblighi nei confronti del personale impiegato

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, il Vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale.

Il Vettore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile;
- ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo;
- ad osservare tutte le disposizioni in materia di percorso formativo del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontario del servizio civile).

ARTICOLO 4 - Polizze assicurative

Il Vettore deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze, le autovetture e i furgoni finestrati. La predetta copertura assicurativa deve coprire:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;
- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto.

Il Vettore solleva l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile al Vettore e/o al suo personale e collegati all'espletamento dell'intervento.

ARTICOLO 5 - Obblighi nei confronti dell'Agenzia

Il Vettore si impegna ad inviare tempestivamente all'Agenzia la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati e al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Il Vettore si impegna altresì a comunicare tempestivamente:

- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 6 - Polizza fideiussoria

Il Vettore convenzionato deve rilasciare polizza fideiussoria intestata all'Agenzia, ex art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, pari al ...% dell'importo contrattuale, a garanzia della corretta esecuzione del rapporto, per un valore di €

Tale importo, in caso di accertati inadempimenti, verrà trattenuto dall'Agenzia ed il valore verrà definito in relazione alla gravità dell'inadempimento; Il Vettore avrà l'obbligo di ripristinare il valore iniziale entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 7 - Tariffe

L'Agenzia corrisponderà al Vettore le seguenti tariffe:

| Descrizione | | Tariffe |
|-------------|-------------|---------|
| Ambulanza | | |
| Autovettura | | |
| Furgone | 1 paziente | |
| | 2 pazienti | |
| | 3 pazienti | |
| | >3 pazienti | |

ARTICOLO 8 - Modalità organizzative

Il Vettore, all'atto di stipula della presente convenzione, si impegna a trasportare i pazienti nefropatici residenti/domiciliati su tutto il territorio di competenza dell'ASST Papa Giovanni XXIII, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Agenzia stessa, anche con riguardo all'assegnazione degli stessi pazienti.

ARTICOLO 9 - Interruzione del trasporto

L'eventuale interruzione da parte del Vettore del servizio di trasporto prima della scadenza del termine di durata della presente Convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di almeno giorni 30 (trenta). Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Il Vettore, considerati gli obblighi del precedente capoverso ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si impegna a pagare all'Agenzia la somma di:

- euro 1.000,00.= per paziente in carico per trasporti in ambulanza;
- euro 500,00.= per paziente in carico per trasporti con auto e furgone finestrato;

a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla medesima Agenzia, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

ARTICOLO 10 - Penalità

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione della convenzione e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, caso in cui durante i controlli si rilevi un'inadempienza o un inesatto adempimento rispetto agli obblighi contrattuali, il RUP, previa segnalazione scritta del fatto da parte del DEC, potrà applicare all'aggiudicatario una delle seguenti penali:

- 1) Mancata osservanza da parte del personale dipendente di un comportamento corretto ed irreprendibile tale da provocare danni e/o lagnanze: AREU ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni contestazione.
- 2) Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio o esecuzione del servizio in maniera non conforme (come ad es. ritardi ingiustificati superiori a 30 minuti, forte disagio relazionale operatore – paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza, ecc.): AREU ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione.
- 3) Inosservanza requisiti del personale (a titolo meramente esemplificativo si considera presenza a bordo dell'ambulanza, dell'auto o del furgone finestrato di personale non debitamente formato, ovvero assenza della figura di soccorritore): AREU ha la facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 4) Inosservanza requisiti degli autoveicoli: (ad es. utilizzo del mezzo non conforme alle indicazioni contenute nel certificato del Centro Dialisi, utilizzo di autovetture intestate a privati, utilizzo di veicoli equipaggiati con sistema di sirena e lampeggiante): AREU ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 5) Trasporto di un numero di persone superiore a quelle consentite per il mezzo utilizzato, così come eventualmente modificato dalle prescrizioni normative relative all'emergenza Covid-19: AREU ha la facoltà di applicare una penale di € 800,00.
- 6) Rifiuto della prestazione (nuovo paziente): AREU, a fronte della scelta unilaterale del vettore di non trasportare o ritardare la presa in carico di un nuovo paziente, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 600,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini prescritti.
- 7) Irregolarità contabile. AREU, a fronte del riscontro di discordanze nella documentazione contabile, ha facoltà di applicare penali pari a € 500,00 cadauna per ogni fattura irregolare.

In caso di recidiva la AREU si riserva la facoltà di applicare a carico del vettore aggiudicatario, per ogni inadempienza, ulteriore € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito da AREU.

L'applicazione di tre penalità di cui sopra autorizza AREU a risolvere per giusta causa il contratto.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicatario la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di

5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria. AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento

Il Vettore invierà all'Agenzia il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, allegando copia della documentazione probatoria (bolle di servizio con indicazione degli estremi del trasporto in corso dell'autorizzazione della Agenzia e dichiarazione del Centro Dialisi), per i successivi controlli.

L'Agenzia si impegna ad effettuare il pagamento entro il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura.

ARTICOLO 12 - Segnalazioni o reclami da parte di pazienti

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto dal Vettore, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Agenzia ed eventualmente di formale contestazione al Vettore.

Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l'Agenzia provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti al Vettore. L'Agenzia può procedere alla assegnazione del paziente ad altro Vettore. Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Nel caso in cui l'Agenzia ritenga le motivazioni addotte dal Vettore non idonee a giustificare il disservizio, provvederà a comminare la sanzione di importo pari a:

- € 500,00 per trasporti con autoambulanza;
- € 250,00 per trasporti con auto e furgone finestrato.

ARTICOLO 13 - Casi di risoluzione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del CSA, la convenzione può essere risolta dall'Agenzia allorché il Vettore non ottemperi alle condizioni previste dalla presente convenzione.

In particolare si procederà con la seguente modalità:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove sia rilevata la carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e

la salute dei pazienti. In tal caso la sospensione sarà operativa fino a quando la rilevata carenza non venga rimossa;

c) diffida con prescrizione nel caso di mancato rispetto del Vettore della modalità di trasporto connessa al rimborso economico;

d) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti oppure non ottemperanza del rispetto delle quote di rimborso previste.

La convenzione è comunque risolta di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il Vettore abbandoni il paziente senza giustificato motivo;

b) qualora il Vettore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;

Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione della convenzione, il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 14 - Tracciabilità

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 15 - Vigilanza Agenzia

Per le necessarie finalità di vigilanza l'Agenzia potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione del Vettore nei limiti di interesse delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Agenzia si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale.

ARTICOLO 16 - Durata

La presente convenzione ha durata di 12 mesi con decorrenza dal fino al

AREU si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori 12 mesi la convenzione alle medesime condizioni affidate al vettore aggiudicatario dell'appalto iniziale.

E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative.

L'Agenzia si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni con altri Vettori interessati, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove ritenuto necessario.

ARTICOLO 17 - Controversie

Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Agenzia e il Vettore durante l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro Milano.

ARTICOLO 18 - Riservatezza

Il Vettore garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato per i servizi di competenza dell'Agenzia venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali.

Il Vettore comunica all'Agenzia i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di Responsabile del trattamento dei dati e incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti.

Rimane in capo all'Agenzia la titolarità del trattamento dei dati.

E' fatto divieto al Vettore ed al suo personale di rilevare in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

li _____

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DI: _____
(Sig./Dr. _____) _____